

Rubrica

## Il diritto a disporre della salma (o, del cadavere, delle ceneri, dei resti mortali)

di Sereno Scolaro

### 1. Introduzione

Spesso si pongono questioni sul diritto di disposizione della salma (o, del cadavere, dato che in alcune regioni è stata formulata una definizione distintiva tra i termini di “salma” e di “cadavere”<sup>(1)</sup>), che si estende anche ai resti mortali e quanto altro. La questione emerge quando vi siano più soggetti in una qualche relazione col defunto, specie quando non vi sia un accordo comune o, almeno, non contestato da altri.

Si può, a questo proposito, considerare il fatto come non vi siano norme che regolano, che impongano determinati procedimenti anche formali, documentali nella scelta di due delle tre pratiche funebri (l'inumazione o, alternativamente, la tumulazione), a differenza della terza (cremazione) nella quale le forme di manifestazione della volontà di disposizione sono abbastanza puntualmente regolate (forse anche troppo). Tuttavia, anche nelle prime due pratiche funebri la questione può porsi: si pensi alle ipotesi, non remote, in cui il coniuge ritenga di disporre in modo diverso rispetto alle intenzioni dei parenti del defunto oppure a quella di una pluralità di parenti che siano nelle stesse relazioni giuridiche con il defunto.

In parte, tale problematica è affrontata dall'art. 79, comma 1 D.P.R. 10 settembre 1990, n. 285, rispetto a cui l'art. 3 L. 30 marzo 2001, n. 130, quando potrà applicarsi (anche nelle regioni che hanno tentato di renderlo applicabile, senza riuscirvi più di tanto), in parte muterà la questione dei soggetti (art. 3, lett. b), n. 3), ed anche art. 3, lett. g), introducendo criteri un po' più ampi, ma limitatamente (si badi) solo alle due anzidette fattispecie e non estensibili ad altri contesti.

Per precisare questa limitatezza basterebbe considerare una delle tre residue condizioni di gratuità dell'inumazione, come processo fino all'esumazione ordinaria inclusa (si trascura qui, intenzionalmente, il

riferimento alla gratuità della cremazione, in quanto limitata (art. 5, comma 1 L. 30 marzo 2001, n. 130) alla sola condizione di indigenza del defunto, in ciò ridimensionando, per la pratica della cremazione, le disposizioni dell'art. 1, comma 7.bis D.L. 27 dicembre 2000, n. 392, convertito, con modificazioni, nella L. 28 febbraio 2001, n. 26<sup>(2)</sup>, cioè quella del c.d. disinteresse da parte dei familiari. Infatti, nell'ipotesi del “disinteresse” si è in presenza di una situazione comportamentale, che potrebbe, successivamente, essere contraddetta da altri comportamenti (es.: il commissionare avvisi funebri o la fornitura di addobbi floreali o, successivamente, richiedere (se ammesso dal Regolamento comunale di polizia mortuaria<sup>(3)</sup>) l'installazione di monumenti o lapidi a decoro della fossa ad inumazione o, ancora, successivamente, richiedere la deposizione delle ossa che si rinverranno al momento dell'esumazione ordinaria in cellette od in loculi, già avuti in concessione<sup>(4)</sup>). In tali evenienze, venendo meno il “disinteresse” gli eventuali oneri assunti dai servizi sociali del comune, vengono a mutarsi da oneri a carico di tale centro di spesa in anticipazioni avendosi la situazione della gestione di affari altrui (artt. 2028 – 2032 c.c.<sup>(5)</sup>), con la conseguenza che il comune viene a trovarsi nella condizione di dover ripetere

<sup>(2)</sup> In vigore dal 2 marzo 2001.

<sup>(3)</sup> L'art. 62 D.P.R. 10 settembre 1990, n. 285 l'ammette solo per le aree concesse per sepolture private (Capo XVIII stesso D.P.R. 10 settembre 1990, n. 285); ma, a volte, i Regolamenti comunali di polizia mortuaria potrebbero ammetterla anche per le sepolture ad inumazione in campo comune (od, ordinario).

<sup>(4)</sup> Art. 85, comma 1 D.P.R. 10 settembre 1990, n. 285.

<sup>(5)</sup> Assume la figura del gestore di affari altrui, a norma dell'art. 2028 e ss. c.c. colui che si occupa di quanto occorre per i funerali e la sepoltura di un defunto, provvedendo alle relative spese, in sostituzione degli eredi che si disinteressano (Pretura di Taranto, 29 ottobre 1991, in *Archivio civile*, 1993, pag. 309 (annotato)).

<sup>(1)</sup> Qui si utilizzeranno i termini quali sinonimi, comunque.

(<sup>6</sup>) le spese, se del caso maggiorate degli interessi al saggio legale (<sup>7</sup>), ripetizione che potrebbe richiedere il ricorso alle procedure di riscossione coattiva proprie delle amministrazioni locali (<sup>8</sup>), cioè mediante iscrizione a ruolo. Ciò comporta che, ai fini dell'iscrizione a ruolo, sussista un obbligo, giuridicamente rilevante e fondato, all'assolvimento dell'onere, obbligo che è in relazione diretta con il diritto a disporre della salma o di quanto ne rimanga. Tra l'altro, lo stesso istituto del "disinteresse" ha comportato che venga a porsi la questione di individuare quali siano i familiari "obbligati", giuridicamente, a provvedere alla sepoltura del defunto, specie considerando che, in ogni caso, non è esclusa la possibilità che vi provvedano anche soggetti non "obbligati" agenti in termini di liberalità. Per cui la questione dell'individuazione dei familiari "obbligati" non è di poco conto e, trattandosi di obblighi giuridici, non consente di far ricorso alle "attenuazioni" (<sup>9</sup>) introdotte dall'art. 3, lett. b), n. 3), e lett. g), limitatamente (lo si ribadisce) alla manifestazioni di volontà alla cremazione.

Tutte queste problematiche trovano risposta nel ricercare la soluzione concernente il diritto di disporre della salma.

## 2. Chi sono le persone che hanno un diritto a disporre della salma

Più volte è stato sostenuto che l'individuazione del diritto a disporre della salma, o di quanto ne residui, non abbia, in quanto tale, una definizione in norma positiva, quanto discenda da un'elaborazione giurisprudenziale (anche non sottovalutando come la gran parte delle decisioni della giurisprudenza nelle materie della c.d. polizia mortuaria, derivino, non a caso, proprio da conflitti intra-familiari sulla disposizione del defunto), divenuta tale da considerarsi non solo costante, quanto consolidata. Consolidata al punto che non è stato difficile introdurla, schematicamente, nell'art. 79, comma 1 D.P.R. 10 settembre 1990, n. 285 (<sup>10</sup>). Tale constatazione può, altrimenti, essere

formulata nel senso che l'art. 79, comma 1 stesso, altro non sia se non la formulazione – schematizzata e semplificata in modo direttamente comprensibile – dell'elaborazione giurisprudenziale avutasi sulla questione.

Il primo principio che emerge è quello per cui il diritto di disporre del cadavere spetta, *in primis*, al defunto stesso (<sup>11</sup>), da manifestare, ovviamente, in vita e, tendenzialmente (<sup>12</sup>), nella forma testamentaria (<sup>13</sup>).

(<sup>11</sup>) Il Tribunale di Torino (16 ottobre 1985) ha ritenuto che il potere di disporre del proprio cadavere sia configurabile non già come un diritto personalissimo, bensì come un diritto privato non patrimoniale, spettante, in mancanza di una diversa volontà del defunto, ai suoi prossimi congiunti (in *Il Diritto di Famiglia e delle persone*, Giuffrè, 1986, pag. 1.077), mentre il Tribunale per i minorenni di Roma (15 marzo 1984) aveva ritenuto che la decisione di voler essere cremato rappresentasse l'esercizio di un diritto personalissimo, in quanto concernente il potere di disposizione del proprio corpo (art. 5 c.c.) con la conseguenza che, in mancanza di una chiara volontà manifestata in una disposizione testamentaria del soggetto interessato, nessuno ha il potere di chiedere la cremazione del cadavere altrui (in *Rivista italiana di medicina legale*, 1985, pag. 1.019). Andrebbe osservato, rispetto a quest'ultima pronuncia, come il minore non abbia, ancora, la capacità a testare. È tutelabile in via d'urgenza con la procedura prevista dall'art. 700 c.p.c., il diritto dell'erede testamentario a far seppellire il defunto nel cimitero della città ove egli visse e morì, in esecuzione della intenzione da lui manifestata in vita, nei confronti dei parenti che intendono, invece trasferire la salma nel luogo di origine della famiglia. (Pretura di Firenze, 29 novembre 1977, in *Giurisprudenza di merito*, 1979, pag. 53). Per la validità delle disposizioni circa il proprio cadavere e il luogo di sepoltura, anche riferendosi alla nozione del mandato *post mortem*, occorre che la manifestazione di volontà segua nella forma dei testimoni. Ove non sussista valida disposizione del *de cuius*, nel conflitto fra la volontà del parente e l'erede testamentario non parente circa le modalità di sepoltura deve prevalere la volontà del primo (Corte d'appello di Roma, 28 luglio 1927). Ai congiunti è riconosciuto il potere di determinare le modalità dei funerali e della sepoltura del defunto entro i limiti posti dalla legge, dall'ordine pubblico e dal buon costume. Tale diritto è tuttavia subordinato alla circostanza che il defunto non abbia in vita disposto esso stesso sulla destinazione del proprio cadavere. Per la cremazione di un cadavere è presupposto indispensabile che il soggetto ne abbia data chiara disposizione nelle forme di un testamento. Anche per la revoca di detta disposizione è indispensabile la forma del testamento. (Corte d'Appello di Genova, 30 giugno 1966).

(<sup>12</sup>) Per il Tribunale di Palermo (16 marzo 2000) è valido il mandato, che debba essere eseguito dopo la morte del mandante, avente ad oggetto la tumulazione delle spoglie mortali di questi, anche in difformità della sepoltura attuale dal coniuge superstite del mandante medesimo (in *I contratti*, 2000, pag. 1.101 con nota di BONILINI). La scelta del luogo di sepoltura è un diritto della personalità fondato sulla consuetudine che spetta anzitutto all'individuo, il quale durante la sua vita può manifestarlo mediante una volontà precisa, esprimibile senza rigore di forme (Pretura di Macerata, 6 giugno 1992, in *Giurisprudenza italiana*, 1992, I, 2, pag. 577).

(<sup>13</sup>) Spetta alla persona il diritto di stabilire la destinazione del proprio cadavere, ai sensi dell'art. 5 c.c., alla cremazione, ma la relativa volontà deve essere manifestata nella forma testamen-

(<sup>6</sup>) Il cui inadempimento concretizzerebbe la fattispecie dell'art. 93 D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 e succ. modif..

(<sup>7</sup>) Art. 1284 c.c..

(<sup>8</sup>) D.Lgs. 13 aprile 1999, n. 112 e succ. modif..

(<sup>9</sup>) Attenuazioni (la maggioranza in luogo della totalità) che hanno un significato nella disposizione per la cremazione, consentendo che questa avvenga anche quando possibili situazioni oggettive ed esterne possano rendere "difficile" raggiungere la totalità dei soggetti legittimati (si pensi al caso della mera assenza o non rintracciabilità, nei tempi ridotti per arrivare alla cremazione, di uno o più dei soggetti legittimati).

(<sup>10</sup>) Trattandosi di norma di rango secondario, essa non poteva definire, in termini normativi, aspetti che hanno riguardo a diritti soggettivi (che avrebbe richiesto norma di rango primario), mentre era possibile con tale fonte riprodurre, enucleare, schematizzare l'elaborazione giurisprudenziale avvenuta, specie quando essa non fosse solo costante, ma altresì consolidata.

Il secondo principio è quello per cui, in mancanza di una disposizione del defunto, la scelta della pratica funebre spetta ai parenti (e, mai, agli affini) secondo il grado di prossimità<sup>(14)</sup>, che vengono ad esercitare un diritto loro proprio e non rappresentano la volontà del defunto, quanto sia stata inespressa<sup>(15)</sup>, precisazione che contraddice le superficiali considerazioni del Dipartimento della Funzione Pubblica, Ufficio per l'attività normativa ed amministrativa di semplificazione delle norme e delle procedure del Dipartimento per la funzione Pubblica presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri, quali riportate dal Ministero dell'interno, Dipartimento per gli Affari Interni e Territoriali, Direzione Centrale per i Servizi Demografici con la circolare telegrafica n. 37 del 1° settembre 2004.

E all'interno dell'ambito parentale, viene a prevalere il coniuge. Si fa riferimento ad alcune delle massime giurisprudenziali in qui tale concetto costituisce indirizzo costante, quanto univoco.

*In mancanza di disposizioni del de cuius, il diritto di scelta del sepolcro spetta di preferenza al coniuge superstite, che può anche chiedere la traslazione della salma del coniuge predefunto da una tomba di famiglia dove era stata sepolta in un'altra da lui acquistata. (Corte di Cassazione, 13 giugno 1938).*

*Il diritto di disporre del proprio cadavere e quindi di scegliere liberamente la sepoltura, purché non vi ostino norme sanitarie e quelle di ordine pubblico, non può considerarsi di carattere patrimoniale e per l'og-*

---

taria, e può essere revocata solo mediante la revoca della disposizione testamentarie nelle forme di legge (Tribunale di Savona, 27 febbraio 1965).

<sup>(14)</sup> Lo "ius eligendi sepulchrum" in mancanza di una disposizione del defunto quando era in vita, spetta ai parenti più vicini allo stesso "de cuius" per vincoli di sangue o per rapporto di coniugio (Tribunale Firenze, 11 marzo 1980, in *Foro padano*, 1980, I, pag. 262 (annotato)).

La traslazione delle salme dei genitori, pur se regolarmente autorizzata dalla competente autorità comunale, può avvenire soltanto con il consenso di tutti i figli. Pertanto ben può il giudice ordinario, su istanza del figlio che non ha prestato il consenso ed il cui diritto funerario sia stato così violato, pronunciare la condanna degli altri a curare tutto quanto necessario per fare ritrasferire le salme nel luogo di prima sepoltura, ovvero a provvedervi egli stesso a spese degli altri, nell'ipotesi di mancata esecuzione spontanea, osservando le formalità di cui agli art. 612 ss. c.p.c. (Tribunale di Milano, 11 ottobre 1979, in *Il Diritto di Famiglia e delle Persone*, 1980, pag. 540).

<sup>(15)</sup> In mancanza di una volontà precisa del defunto, la scelta del luogo di sepoltura della salma spetta ai congiunti, prescelti fra quelli a lui più strettamente legati da vincoli e quindi da sentimenti di pietà verso ciò che di lui rimane: costoro, nel compiere la scelta, esercitano un diritto proprio, che protegge l'interesse che alla loro personalità può dare la vicinanza della tomba del congiunto nonché la cura di esso. (Pretura di Macerata, 6 giugno 1992, in *Giurisprudenza italiana*, 1992, I, 2, pag. 577.)

*l'oggetto cui si riferisce, che è considerato cosa fuori commercio, e per i riflessi di carattere etico e religioso che vi si inseriscono. Tale diritto, invece, rientra piuttosto nella categoria dei diritti sulla personalità per loro natura assoluti ed intrasmissibili mediante le norme ordinarie che disciplinano il trapasso del patrimonio. Conseguentemente, in difetto, di disposizioni del de cuius, il diritto di scelta del sepolcro non spetta agli eredi, ma ai congiunti più vicini al defunto per vincoli di sangue, e perciò con preferenza al coniuge. (Corte di Cassazione, 24 febbraio 1941).*

*In mancanza di disposizioni testamentarie del de cuius, il diritto di scelta del sepolcro, spetta, a preferenza delle sorelle di lui, al coniuge superstite. (Corte d'appello di Milano, 29 gennaio 1952).*

*Il diritto di disporre della propria sepoltura è di natura personale e del tutto speciale. La volontà del de cuius riguardo alla sepoltura del proprio cadavere non può provarsi con testimoni. In difetto di disposizioni del defunto, ogni decisione sul cadavere compete al più prossimo congiunto, e in primo luogo al coniuge. (Tribunale di Napoli, 2 agosto 1954).*

*Il diritto di disporre del proprio cadavere, e di scelta della sepoltura non può considerarsi di carattere patrimoniale ma rientra, invece tra i diritti sulla personalità, per loro natura assoluti e intrasmissibili mediante le norme ordinarie che disciplinano il trapasso del patrimonio. ... In mancanza di disposizioni del de cuius si deve presumere che la sua volontà, quanto alla scelta del tumulo, sia aderente a quella del fondatore, specie se la salma del defunto, con l'inumazione nella tomba familiare, va a raggiungere quella del coniuge premorto. (Corte di Cassazione, sezione 1<sup>^</sup> civile, sent. n. 1033 del 27 marzo 1958).*

*Lo ius eligendi sepulchrum rientra nella categoria dei diritti della personalità, e come tale non può formare oggetto di trasferimento mortis causa. Solo nel caso in cui, in base ad una valutazione complessiva delle risultanze probatorie, anche testimoniali e presuntive, si escluda che il defunto abbia manifestato, in vita, la propria volontà circa il luogo di sepoltura, la scelta può essere esercitata dai prossimi congiunti. Nel caso in cui la electio non sia stata esercitata da defunto durante la sua esistenza in vita, la scelta del sepolcro e della sepoltura compete ai prossimi congiunti, senza alcun rigore di forme, con prevalenza dello ius coniugii sullo ius sanguinis e di questo sullo ius successio-nis. (Corte di Cassazione, sez. 1<sup>^</sup> civile, sent. n. 2475 del 21 novembre 1970).*

*Lo ius eligendi sepulchrum consiste nel potere di determinare la località, il punto e le modalità di sepoltura della salma di una determinata persona, nei limiti*

consentiti dalla legge, dall'ordine pubblico e dal buon costume. Esso spetta innanzi tutto alla stessa persona e, solo in mancanza di una disposizione del defunto, deve essere riconosciuto ai suoi parenti più vicini per vincolo di sangue e particolarmente a quelli che facevano parte dell'organico nucleo familiare, strettamente inteso, cui apparteneva il defunto al momento della morte. Tale diritto, pur non essendo precisato in disposizioni di legge, trova il suo fondamento in un'antica consuetudine conforme al sentimento comune ed alle esigenze di culto e di pietà per i defunti e, quando viene esercitato dai prossimi congiunti, realizza allo stesso tempo la tutela indiretta di un interesse concernente la persona del defunto e l'esigenza sociale di far scegliere ai soggetti più interessati la località e il punto da essi ritenuti più adatti a manifestare i loro sentimenti di devozione e di culto verso il prossimo parente defunto. (Corte di Cassazione, sent. n. 1834 del 12 maggio 1975, in *Il diritto di Famiglia e delle Persone*, 1976, pag. 604)

Nel giudizio tra congiunti del defunto, avente a oggetto la scelta del luogo di sepoltura della salma, gli altri congiunti dello stesso hanno interesse giuridico personale legittimante l'eventuale partecipazione al giudizio e, perciò, sono incapaci di testimoniare in ordine alla electio del luogo medesimo fatta in vita dal de cuius. La electio sepulchri, pur potendo essere espressa senza rigore di forme, deve consistere nella espressione di una volontà precisa, univocamente finalizzata alla indicazione del luogo di sepoltura dei resti mortali del dichiarante, e non può ravvisarsi in una semplice manifestazione di desiderio, in un'aspirazione non tradottasi in termine di irrevocabile e non contestabile orientamento. Le spoglie mortali possono costituire oggetto di disposizione da parte del de cuius in ordine alla loro destinazione, e tale diritto rientra tra quelli per loro natura assoluti ed intrasmissibili; il diritto dei congiunti di provvedere alla destinazione della salma opera, quindi, solo in via sussidiaria, quando non risulti la volontà del defunto, con prevalenza dello ius coniugii sullo ius sanguinis e di questo sullo ius successionis. (Corte di Cassazione, sez. 2<sup>a</sup> civile, sent. n. 1527 del 4 aprile 1978).

Ai fini della scelta del sepolcro deve aversi riguardo alla volontà espressa in vita dal defunto anche al di fuori del testamento. Se essa manchi, e si tratti di successione ab intestato senza figli, vale la determinazione del coniuge; e se pure esso manchi, quella dei parenti più prossimi. (Corte d'appello di Torino, sent. n. 242 dell'11 aprile 1981).

L'esercizio dello ius eligendi sepulcrum da parte del figlio minore di una persona deceduta non è un atto eccedente l'ordinaria amministrazione e, pertanto, l'azione giudiziaria rivolta alla tutela di tale diritto

può essere proposta dall'esercente la potestà sul minore senza la preventiva autorizzazione del giudice tutelare. Qualora il defunto non abbia indicato con assoluta certezza ed in modo definitivo la località, il punto e le modalità della sua sepoltura, l'electio sepulchri spetta in ordine di preferenza al coniuge superstite, ai parenti ed, infine, ai suoi eredi. Il titolare dello ius eligendi sepulcrum può altresì chiedere l'autorizzazione al trasferimento in altro luogo della salma nonostante la opposizione degli altri parenti, purché la nuova scelta sia sorretta da gravi ragioni e da adeguata motivazione. (Tribunale di Catania, 12 dicembre 1982).

Il diritto del coniuge rimasto in vita a traslare la salma del coniuge defunto dal luogo di sepoltura ad altro sepolcro, che è limitato solo da diversa volontà del defunto, non è in contrasto con la pietas verso i defunti, perché la coscienza collettiva cui tale sentimento fa riferimento, non recepisce negativamente, nè disapprova la traslazione dei resti mortali per un seppellimento ritenuto ragionevolmente più idoneo e conveniente da detto coniuge superstite e dagli altri aventi diritto. (Corte di Cassazione, sez. 2<sup>a</sup> civile, sent. n. 9168 dell'11 dicembre 1987).

Nell'occasione è stata reperita una pronuncia che considera, innovativamente, la posizione del (della) convivente *moxe uxorio*, isolata, ma significativa, in quanto assimila questa situazione a quella coniugale.

In mancanza di una disposizione del defunto quando era in vita, lo ius eligendi sepulcrum spetta alla convivente *more uxorio*, sempreché particolari circostanze familiari ed ambientali non facciano prevalere la contraria volontà del nucleo familiare legittimo del defunto. (Corte d'appello di Milano, sez. 1<sup>a</sup>, sent. n. 1618, 5 ottobre 1982).

Come si nota, si ritrova qui esattamente l'impianto che si rinviene, per altra e specifica finalità, proprio nell'art. 79, comma 1 D.P.R. 10 settembre 1990, n. 285.

### **3. Le conseguenze dell'ordine di priorità (poziortà) per l'esercizio di disporre della salma**

Si può, a questo punto, riassumere il tutto individuando il potere di disporre nella salma, secondo i seguenti criteri:

- 1) la volontà del defunto stesso, espressa in vita; in difetto,
- 2) la volontà propria del coniuge, in difetto anche del coniuge,
- 3) la volontà propria dei parenti, nel grado più prossimo (ed indipendentemente dal fatto che la parentela

sia in linea retta o collaterale <sup>(16)</sup> o che sia in linea ascendente o discendente.

Ma tali criteri si pongono in relazione di *poziorità*, cioè laddove la priorità si somma, concorre con il potere di disporre in termini di prevalenza ed esclusività, al punto che i soggetti nel grado antecedente escludono quelli del grado successivo e, a maggiore ragione, quelli nei gradi ulteriormente successivi.

Quando vi sia una pluralità di soggetti posti sullo stesso grado (cosa che può avvenire unicamente nelle ipotesi di cui al precedente n. 3, cioè quando manchi il coniuge), trattandosi di parenti del medesimo grado essi sono in pari relazione col il defunto, determinando l'impossibilità di individuare una prevalenza e, conseguentemente, richiedendo l'accordo di tutti i soggetti legittimati a disporre della salma (o, in prospettiva, ma limitatamente alla manifestazione della volontà alla cremazione o all'assenso per la cremazione dei resti mortali, l'accordo della maggioranza di essi).

Ciò solleva la questione, possibile, allorquando non si abbia, o non si abbia immediatamente, l'accordo dei diversi soggetti che siano titolari del diritto a disporre della salma, nelle situazioni di cui al precedente punto 3), ipotesi in cui sussiste la presunzione per la quale, nel momento in cui un parente, agisca in termini di disposizione del defunto, agisca in nome e per conto di tutti e con il loro consenso, fermo restando il fatto che, in caso di non accordo, le parti siano tenute a risolvere l'eventuale conflitto tra loro, lasciando indenne la Pubblica Amministrazione, la quale, ove sorga controversia in sede giurisdizionale e della quale abbia avuto formale conoscenza, al più è tenuta a tenere immutata la situazione in atto, in attesa della decisione <sup>(17)</sup>.

#### 4. Le conseguenze dal punto di vista degli obblighi di sepoltura

Sotto questo profilo, quando si affronti la questione degli obblighi alla sepoltura, quelli che possono concretizzare, quando assenti, il c.d. disinteresse da parte dei familiari situazione che richiede sia l'individuazione dei familiari che siano giuridicamente obbligati a provvedere (rilevante anche ai fini della (eventuale) iscrizione a ruolo per la ripetizione delle spese eventualmente sostenute, anticipate, dai servizi sociali del comune, non può che pervenirsi a concludere per la loro individuazione in relazione al potere di disporre della salma, dato che i due aspetti (diritto a disporre della salma / obbligo a provvedere alla sepoltura) costituiscono due aspetti, attivo e passivo, dello stesso rapporto giuridico che fa sorgere da un lato un diritto a disporre, ma che fa sorgere anche, dall'altro lato, un dovere nel provvedere.

Da ciò, la conseguenza per cui non possa farsi riferimento che ai medesimi criteri individuati al precedente punto 3).

In quest'ultimo caso, oltretutto, continuerà a doversi considerare la totalità dei parenti nel grado più prossimo, quando manchi il coniuge, in quanto l'agevolazione del ricorso alla maggioranza, laddove e/o quando applicabile, perde di significato di fronte ad un'obbligazione giuridica, che si rappresenta comunque avente un carattere di solidarietà <sup>(18)</sup>, determineranno l'eventuale iscrizione a ruolo, in termini, appunto, solidali, di tutti i parenti nel grado più prossimo.

<sup>(16)</sup> Aspetto che può essere presente solo a partire dal 2° grado di parentela.

<sup>(17)</sup> In accoglimento del ricorso ai sensi dell'art. 700 c.p.c. proposto dall'erede testamentario (non parente), che assuma di agire per eseguire la volontà manifestata in vita dal defunto, nei confronti dei parenti, il pretore può ordinare che in attesa della definizione del giudizio di merito la salma sia tumulata nel cimitero del luogo ove egli visse e morì. (Pretura di Firenze, ordin. 29 novembre 1977).

<sup>(18)</sup> Così che l'adempimento di uno o di alcuni, ma per l'intera somma ripetendo, assolve agli obblighi di tutti.